REGOLAMENTO (CEE) N. 2781/76 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1976

che modifica il regolamento n. 785/67/CEE relativo alle modalità di acquisto dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 [2], *in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,*

considerando che il regolamento n. 785/67/CEE della Commissione, del 30 ottobre 1967, relativo alle modalità d'acquisto dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) *n. 2696/75* [4], ha fissato nel suo allegato la tabella delle maggiorazioni e delle riduzioni che servono alla modifica del prezzo d'acquisto in funzione del valore delle varie qualità di oli che possono essere offerti all'intervento ;

considerando che l'esperienza ha dimostrato il verificarsi di talune variazioni negli scarti constatati sul mercato tra le diverse qualità di oli ; che è di conseguenza opportuno modificare l'allegato del predetto regolamento al fine di tener conto di tali variazioni ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento n. 785/67/CEE è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.
(3) GU n. 264 del 31. 10. 1967, pag. 11.
(4) GU n. L 273 del 24. 10. 1975, pag. 19.

ALLEGATO

Denominazione e qualità ai sensi dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE (il grado di acidità rappresenta il tenore in acidi grassi liberi, espresso in grammi di acido oleico per 100 chilogrammi di olio)	Maggiorazioni UC/100 kg	Riduzioni UC/100 kg
Olio vergine extra di 0°,7 d'acidità al massimo	25	
Olio vergine extra di più di 0°,7, fino a 1° di acidità	16	
Olio vergine fine	10	
Olio vergine semifine	—	—
Olio vergine lampante 1°		5
Olio vergine lampante 8°		12
Altri oli vergini lampanti :		
— da più di 1° fino a 8° di acidità		Aumento della riduzione di 0,10 UC per ogni decimo di grado di acidità in più.
— più di 8° di acidità		Aumento della riduzione di 0,14 UC per ogni decimo di grado di acidità in più.
Olio di sansa d'olive 5° di acidità		48
Altro olio di sansa d'olive	Diminuzione o aumento della riduzione di 0,09 UC per ogni decimo di grado di acidità in più o in meno.	